

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \* **Regolamento (CEE) n. 1283/91 del Consiglio, del 14 maggio 1991, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese** ..... 1
- \* **Regolamento (CEE) n. 1284/91 del Consiglio, del 14 maggio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei** ..... 2
- Regolamento (CEE) n. 1285/91 della Commissione, del 16 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 4
- Regolamento (CEE) n. 1286/91 della Commissione, del 16 maggio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 6
- Regolamento (CEE) n. 1287/91 della Commissione, del 16 maggio 1991, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 8
- \* **Regolamento (CEE) n. 1288/91 della Commissione, del 14 maggio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 11
- \* **Regolamento (CEE) n. 1289/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito** ..... 13
- \* **Regolamento (CEE) n. 1290/91 della Commissione, del 16 maggio 1991, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Romania** ..... 14
- Regolamento (CEE) n. 1291/91 della Commissione, del 16 maggio 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .... 15
- Regolamento (CEE) n. 1292/91 della Commissione, del 16 maggio 1991, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco ..... 35

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 1293/91 della Commissione, del 16 maggio 1991, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	37
Regolamento (CEE) n. 1294/91 della Commissione, del 16 maggio 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	40

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/250/CEE :

- \* **Direttiva del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore .....** 42
- \* **Comunicazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica del Cile, dall'altro .....** 47

Commissione

91/251/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 12 aprile 1991, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso n. IV/M042 — Alcatel/Telettra) — a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio .....** 48

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1283/91 DEL CONSIGLIO**

del 14 maggio 1991

**che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 129/91<sup>(2)</sup> la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora terminato e che la Commissione ha pertanto informato gli esportatori di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese interessati che intende proporre di prorogare il periodo di validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo non

superiore a due mesi; che nessun esportatore ha sollevato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese, istituito con il regolamento (CEE) n. 129/91 è prorogato per un periodo massimo di due mesi. La proroga del periodo è limitata sino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che adotti misure definitive.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. F. POOS

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 14 del 19. 1. 1991, pag. 31.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1284/91 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sulle tariffe dei servizi aerei regolari <sup>(4)</sup>, ed il regolamento (CEE) n° 2343/90 <sup>(5)</sup>, sull'accesso al mercato e sulla ripartizione della capacità passeggeri, prevedono un'ulteriore liberalizzazione della tariffazione nella Comunità;

considerando che la politica comune dei trasporti aerei permetterà ai vettori aerei di essere concorrenziali secondo i loro meriti e contribuirà così a dare maggiore dinamismo ai settori dei trasporti aerei nell'interesse degli utenti, ma che la Commissione dovrebbe essere in grado di agire prontamente nei casi in cui i vettori aerei attuino pratiche contrarie alle regole di concorrenza e suscettibili di minacciare la redditività di servizi gestiti da un concorrente o anche l'esistenza stessa di una compagnia aerea, causando danni irreversibili alla struttura concorrenziale;

considerando che è opportuno prevedere una procedura specifica mediante cui la Commissione possa far applicare in modo più rapido le regole di concorrenza nei casi in cui risulti urgente prevenire o agire nei riguardi di tali pratiche anticoncorrenziali;

considerando che tale procedura dovrebbe consentire alle imprese interessate di presentare per iscritto le loro osservazioni relativamente alle obiezioni formulate;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3975/87 <sup>(6)</sup>,

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3975/87 è modificato come segue :

1) È inserito l'articolo seguente :

*« Articolo 4 bis***Misure provvisorie contro le pratiche anticoncorrenziali**

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, qualora la Commissione abbia prove evidenti che talune pratiche sono in contrasto con l'articolo 85 o 86 del trattato e hanno per oggetto o per effetto di compromettere direttamente l'esistenza di un servizio aereo e qualora il ricorso alle normali procedure non sia sufficiente per tutelare il servizio aereo o la compagnia aerea interessata, essa può adottare, mediante decisione, misure provvisorie volte a garantire che tali pratiche non siano attuate o cessino di esserlo e impartire le istruzioni necessarie per impedirne l'attuazione fino a che sia adottata una decisione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

2. Una decisione adottata a norma del paragrafo 1 è applicabile per un periodo non superiore a sei mesi. L'articolo 8, paragrafo 5 non è applicabile.

La Commissione può prorogare la propria decisione iniziale, con o senza modifiche, per un periodo massimo di tre mesi. In tal caso l'articolo 8, paragrafo 5 è applicabile.»

2) All'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente :

« e) a conformarsi alle misure imposte con decisione adottata a norma dell'articolo 4 bis.»

3) All'articolo 16, paragrafo 1, i termini « all'articolo 4 » sono sostituiti da « agli articoli 4 e 4 bis ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. C 155 del 26. 6. 1990, pag. 7.  
GU n. C 101 del 18. 4. 1991, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU n. C 48 del 25. 2. 1991, pag. 166.

<sup>(3)</sup> GU n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 44.

<sup>(4)</sup> GU n. L 217 dell'11. 8. 1990, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 217 dell'11. 8. 1990, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. F. POOS

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1285/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 maggio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	138,54 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	138,54 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	194,95 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 90	194,95 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 90 91	160,76
1001 90 99	160,76
1002 00 00	154,85 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	148,38
1003 00 90	148,38
1004 00 10	138,04
1004 00 90	138,04
1005 10 90	138,54 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	138,54 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	145,64 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	41,61
1008 20 00	135,79 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	51,25 <sup>(7)</sup>
1008 90 10	(7)
1008 90 90	51,25
1101 00 00	239,76 <sup>(8)</sup>
1102 10 00	231,49 <sup>(8)</sup>
1103 11 10	315,81 <sup>(8)</sup>
1103 11 90	257,12 <sup>(8)</sup>

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1286/91 DELLA COMMISSIONE**

del 16 maggio 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 maggio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 maggio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	5	6	7	8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	1,32	1,32	1,32
1001 10 90	0	1,32	1,32	1,32
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	5	6	7	8	9
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1287/91 DELLA COMMISSIONE**

del 16 maggio 1991

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/91<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/91<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(13)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 13 e 14 maggio 1991 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 2.<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(10)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 3.<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 <sup>(1)</sup>
1509 10 90	77,00 <sup>(1)</sup>
1509 90 00	89,00 <sup>(2)</sup>
1510 00 10	77,00 <sup>(1)</sup>
1510 00 90	122,00 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1288/91 DELLA COMMISSIONE****del 14 maggio 1991****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Placchette per utensili intercambiabili, costituite da uno strato compatto di diamante sintetico fissato stabilmente su di un supporto di carburo metallico	8207 90 10	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 2 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8207, 8207 90 e 8207 90 10.  Per il fatto che si è in presenza di una superficie operante costituita da diamante sintetico, il prodotto non può essere classificato nel codice NC 8209.
2. Schermo a colori, in grado di ricevere soltanto i segnali provenienti dall'unità centrale di macchine automatiche per il trattamento dell'informazione. Detto schermo non è in grado di riprodurre immagini a colori partendo da un segnale video-composito.	8471 92 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 5 B del capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8471, 8471 92 e 8471 92 90.
3. Tastiera per macchine automatiche per il trattamento dell'informazione posta nel proprio involucro. Detta unità di entrata non ha alimentazione elettrica autonoma e, per funzionare, deve essere necessariamente collegata con un cavo di alimentazione all'unità centrale di macchine automatiche per il trattamento dell'informazione.	8471 92 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 5 B del capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8471, 8471 92 e 8471 92 90 (vedi anche le NE del SA, voce 84.71).
4. Termonastri per l'autoregolazione termica di fluidi costituiti da conduttori di rame di sezione 1,9 mm <sup>2</sup> , una fibra conduttrice autoregolante, una guaina isolante di fluoropolimero, una treccia di rame stagnato di sezione equivalente a 2,8 mm <sup>2</sup> e da una guaina esterna in fluoropolimero che ricopre la treccia. Questi termonastri fanno variare l'intensità di riscaldamento nei vari punti del circuito in funzione della temperatura cui sono esposti. Essi sono generalmente utilizzati per essere avvolti attorno alle tubature.	8516 80 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8516, 8516 80 e 8516 80 90.
5. Testine per la lettura ottica nei lettori di compact-disk costituite da un diodo laser e da un fotodiodo racchiusi in un involucro metallico con non più di dieci spinotti di connessione.	8522 90 91	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8522, 8522 90 e 8522 90 91.  Le testine di lettura ottica sono considerate assemblaggi di diodi e non possono essere classificate nel codice NC 8541.
6. Apparecchio fotografico non ricaricabile costituito da una scatola in materia plastica di dimensioni di 98x58x35 mm, contenente una pellicola fotografica sensibilizzata di 35 mm di 24 pose, comprendente un obiettivo, un otturatore azionato da un pulsante, un mirino, un contatore di fotogrammi e da una leva di avvolgimento della pellicola. La scatola una volta aperta non è riutilizzabile.	9006 53 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9006 e 9006 53 00 .
7. Apparecchio denominato « accordatore cromatico per strumenti musicali » avente vari metodi di accordatura, due funzioni di trasposizione adattate ad una gamma di strumenti musicali, un microfono, un oscillografo al quarzo, un voltmetro a lancetta e diodi elettroluminescenti; detto apparecchio può essere munito di un altoparlante. Lo stesso dispone di una scala di accordatura di 7 ottave (da 32,7 a 395,1 Hz).	9209 10 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 4 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9209 e 9209 10 00.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1289/91 DELLA COMMISSIONE****del 15 maggio 1991****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1991 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 793/91<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1991;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIB da parte di navi battenti

bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIB eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1991.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIB eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 2.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1290/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 maggio 1991**  
**relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria <sup>(2)</sup>, con il regolamento (CEE) n. 879/91 è stata indetta una gara per stabilire il costo della fornitura;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 879/91, in base alle offerte ricevute la Commissione stabilisce un massimale per le spese di fornitura, ovvero decide di non dare seguito alle offerte; che, in considerazione delle offerte presentate e comunicate dall'organismo d'intervento tedesco è opportuno

fissare il massimale per la fornitura di latte scremato in polvere alla Romania;

considerando che, data la necessità di informare al più presto i concorrenti del risultato della partecipazione alle gare, è d'uopo che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la nuova gara indetta in applicazione del regolamento (CEE) n. 879/91 e sulla base delle offerte comunicate alla Commissione l'8 maggio 1991 per la fornitura di 2 000 t di latte scremato in polvere alla Romania, il prezzo massimale per le spese di fornitura è fissato a 116,35 ECU/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 17.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1291/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86<sup>(4)</sup>, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90<sup>(6)</sup>, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 <sup>(2)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i

formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(6)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati com tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

<sup>(6)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 maggio 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		6,36
0401 10 90 000		6,36
0401 20 11 100		6,36
0401 20 11 500		9,61
0401 20 19 100		6,36
0401 20 19 500		9,61
0401 20 91 100		12,65
0401 20 91 500		14,67
0401 20 99 100		12,65
0401 20 99 500		14,67
0401 30 11 100		18,72
0401 30 11 400		28,65
0401 30 11 700		42,84
0401 30 19 100		18,72
0401 30 19 400		28,65
0401 30 19 700		42,84
0401 30 31 100		50,94
0401 30 31 400		79,31
0401 30 31 700		87,41
0401 30 39 100		50,94
0401 30 39 400		79,31
0401 30 39 700		87,41
0401 30 91 100		99,57
0401 30 91 400		146,17
0401 30 91 700		170,49
0401 30 99 100		99,57
0401 30 99 400		146,17
0401 30 99 700		170,49
0402 10 11 000		70,00
0402 10 19 000		70,00
0402 10 91 000		0,7000
0402 10 99 000		0,7000
0402 21 11 200		70,00
0402 21 11 300		99,72
0402 21 11 500		106,00
0402 21 11 900		115,00
0402 21 17 000		70,00
0402 21 19 300		99,72
0402 21 19 500		106,00
0402 21 19 900		115,00
0402 21 91 100		115,96
0402 21 91 200		116,87
0402 21 91 300		118,53
0402 21 91 400		128,15
0402 21 91 500		131,43
0402 21 91 600		143,96
0402 21 91 700		151,51
0402 21 91 900		159,88
0402 21 99 100		115,96
0402 21 99 200		116,87
0402 21 99 300		118,53
0402 21 99 400		128,15
0402 21 99 500		131,43
0402 21 99 600		143,96
0402 21 99 700		151,51
0402 21 99 900		159,88

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 29 15 200		0,7000
0402 29 15 300		0,9972
0402 29 15 500		1,0600
0402 29 15 900		1,1500
0402 29 19 200		0,7000
0402 29 19 300		0,9972
0402 29 19 500		1,0600
0402 29 19 900		1,1500
0402 29 91 100		1,1596
0402 29 91 500		1,2815
0402 29 99 100		1,1596
0402 29 99 500		1,2815
0402 91 11 110		6,36
0402 91 11 120		12,65
0402 91 11 310		19,53
0402 91 11 350		24,42
0402 91 11 370		30,28
0402 91 19 110		6,36
0402 91 19 120		12,65
0402 91 19 310		19,53
0402 91 19 350		24,42
0402 91 19 370		30,28
0402 91 31 100		24,60
0402 91 31 300		35,78
0402 91 39 100		24,60
0402 91 39 300		35,78
0402 91 51 000		28,65
0402 91 59 000		28,65
0402 91 91 000		99,57
0402 91 99 000		99,57
0402 99 11 110		0,0636
0402 99 11 130		0,1265
0402 99 11 150		0,1967
0402 99 11 310		22,53
0402 99 11 330		27,52
0402 99 11 350		37,32
0402 99 19 110		0,0636
0402 99 19 130		0,1265
0402 99 19 150		0,1967
0402 99 19 310		22,53
0402 99 19 330		27,52
0402 99 19 350		37,32
0402 99 31 110		0,2663
0402 99 31 150		38,94
0402 99 31 300		0,5094
0402 99 31 500		0,8741
0402 99 39 110		0,2663
0402 99 39 150		38,94
0402 99 39 300		0,5094
0402 99 39 500		0,8741
0402 99 91 000		0,9957
0402 99 99 000		0,9957
0403 10 02 000		—
0403 10 04 200		—
0403 10 04 300		—
0403 10 04 500		—
0403 10 04 900		—
0403 10 06 000		—
0403 10 12 000		—
0403 10 14 200		—
0403 10 14 300		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0403 10 14 500		—
0403 10 14 900		—
0403 10 16 000		—
0403 10 22 100		6,36
0403 10 22 300		9,61
0403 10 24 000		12,65
0403 10 26 000		18,72
0403 10 32 100		0,0636
0403 10 32 300		0,0961
0403 10 34 000		0,1265
0403 10 36 000		0,1872
0403 90 11 000		70,00
0403 90 13 200		70,00
0403 90 13 300		99,72
0403 90 13 500		106,00
0403 90 13 900		115,00
0403 90 19 000		115,96
0403 90 31 000		0,7000
0403 90 33 200		0,7000
0403 90 33 300		0,9972
0403 90 33 500		1,0600
0403 90 33 900		1,1500
0403 90 39 000		1,1596
0403 90 51 100		6,36
0403 90 51 300		9,61
0403 90 53 000		12,65
0403 90 59 110		18,72
0403 90 59 140		28,65
0403 90 59 170		42,84
0403 90 59 310		50,94
0403 90 59 340		79,31
0403 90 59 370		87,41
0403 90 59 510		99,57
0403 90 59 540		146,17
0403 90 59 570		170,49
0403 90 61 100		0,0636
0403 90 61 300		0,0961
0403 90 63 000		0,1265
0403 90 69 000		0,1872
0404 90 11 100		70,00
0404 90 11 910		6,36
0404 90 11 950		19,53
0404 90 13 120		70,00
0404 90 13 130		99,72
0404 90 13 140		106,00
0404 90 13 150		115,00
0404 90 13 911		6,36
0404 90 13 913		12,65
0404 90 13 915		18,72
0404 90 13 917		28,65
0404 90 13 919		42,84
0404 90 13 931		19,53
0404 90 13 933		24,42
0404 90 13 935		30,28
0404 90 13 937		35,78
0404 90 13 939		37,44
0404 90 19 110		115,96
0404 90 19 115		116,87
0404 90 19 120		118,53
0404 90 19 130		128,15
0404 90 19 135		131,43

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		143,96
0404 90 19 160		151,51
0404 90 19 180		159,88
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		70,00
0404 90 31 910		6,36
0404 90 31 950		19,53
0404 90 33 120		70,00
0404 90 33 130		99,72
0404 90 33 140		106,00
0404 90 33 150		115,00
0404 90 33 911		6,36
0404 90 33 913		12,65
0404 90 33 915		18,72
0404 90 33 917		28,65
0404 90 33 919		42,84
0404 90 33 931		19,53
0404 90 33 933		24,42
0404 90 33 935		30,28
0404 90 33 937		35,78
0404 90 33 939		37,44
0404 90 39 110		115,96
0404 90 39 115		116,87
0404 90 39 120		118,53
0404 90 39 130		128,15
0404 90 39 150		131,43
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,7000
0404 90 51 910		0,0636
0404 90 51 950		22,53
0404 90 53 110		0,7000
0404 90 53 130		0,9972
0404 90 53 150		1,0600
0404 90 53 170		1,1500
0404 90 53 911		0,0636
0404 90 53 913		0,1265
0404 90 53 915		0,1872
0404 90 53 917		0,2865
0404 90 53 919		0,4284
0404 90 53 931		22,53
0404 90 53 933		27,52
0404 90 53 935		37,32
0404 90 53 937		38,94
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		1,1596
0404 90 59 150		1,2815
0404 90 59 930		0,6107
0404 90 59 950		0,8741
0404 90 59 990		0,9957
0404 90 91 100		0,7000
0404 90 91 910		0,0636
0404 90 91 950		22,53
0404 90 93 110		0,7000
0404 90 93 130		0,9972
0404 90 93 150		1,0600

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		1,1500
0404 90 93 911		0,0636
0404 90 93 913		0,1265
0404 90 93 915		0,1872
0404 90 93 917		0,2865
0404 90 93 919		0,4284
0404 90 93 931		22,53
0404 90 93 933		27,52
0404 90 93 935		37,32
0404 90 93 937		38,94
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		1,1596
0404 90 99 150		1,2815
0404 90 99 930		0,6107
0404 90 99 950		0,8741
0404 90 99 990		0,9957
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		124,76
0405 00 10 300		156,95
0405 00 10 500		160,98
0405 00 10 700	056	198,00 (**)
	...	165,00
0405 00 90 100		165,00
0405 00 90 900		213,00
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	...	84,94
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	116,99
	404	—
	...	113,25
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	124,30
	404	—
	...	120,33
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
	...	134,49
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 200	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 250	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 350	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 400	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 450	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 600	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42
0406 30 10 650	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 750	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 800	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	...	126,51
0406 90 13 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
0406 90 15 900	...	159,34
		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	***	159,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
***	151,68	
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	***	114,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	***	89,96

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
...	158,54	

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
	...	185,00
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	212,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	...	151,00
0406 90 75 100		—
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	65,00
	404	—
	...	125,96
0406 90 77 100	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	58,77
	404	—
	...	110,79

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	151,00
	0406 90 89 959	028
032		—
036		—
038		—
400		130,00
404		—
...		130,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
	404	—
	...	21,06
0406 90 91 510	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	37,62
	404	—
	...	35,97
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
	404	—
	...	43,62
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		1,50
2309 10 15 300		2,00
2309 10 15 400		2,50
2309 10 15 500		3,00
2309 10 15 700		3,50

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		1,50
2309 10 19 300		2,00
2309 10 19 400		2,50
2309 10 19 500		3,00
2309 10 19 600		3,50
2309 10 19 700		3,75
2309 10 19 800		4,00
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		21,00
2309 10 70 200		28,00
2309 10 70 300		35,00
2309 10 70 500		42,00
2309 10 70 600		49,00
2309 10 70 700		56,00
2309 10 70 800		61,60
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		1,50
2309 90 35 300		2,00
2309 90 35 400		2,50
2309 90 35 500		3,00
2309 90 35 700		3,50
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		1,50
2309 90 39 300		2,00
2309 90 39 400		2,50
2309 90 39 500		3,00
2309 90 39 600		3,50
2309 90 39 700		3,75
2309 90 39 800		4,00
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		21,00
2309 90 70 200		28,00
2309 90 70 300		35,00
2309 90 70 500		42,00
2309 90 70 600		49,00
2309 90 70 700		56,00
2309 90 70 800		61,60
2309 90 70 900		—

(<sup>1</sup>) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 91/91 della Commissione (GU n. 11 del 16. 1. 1991, pag. 5).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da \*\*\*.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(<sup>2</sup>) Tale importo non si applica al burro esportato conformemente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3775/90 della Commissione (GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 2), al quale si applica la restituzione fissata per le altre destinazioni.

---

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1292/91 DELLA COMMISSIONE**

del 16 maggio 1991

**che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 802/91 della Commissione, del 27 marzo 1991, che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento dei pomodori<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 136,75 ecu per 100 kg netti per il mese di maggio 1991;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72 nelle condizioni del regolamento (CEE) n. 773/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, relativo alla modulazione del prezzo di entrata per i pomodori originari del Marocco e delle isole Canarie<sup>(4)</sup>; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(5)</sup>,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(6)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, secondo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 802/91;

considerando che per i pomodori originari del Marocco il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(8)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di pomodori (codice NC 0702 00), originari del Marocco una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 24,41 ecu per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 82.

<sup>(5)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1991.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1293/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 maggio 1991**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,  
visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1232/91 <sup>(4)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,  
visto il parere del comitato monetario,  
considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 772/91 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/91 <sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 772/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(9)</sup> sono fissati negli allegati.
2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la colza, il ravizzone e il girasole in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1991/1992 sarà confermato o sostituito a decorrere dal 17 maggio 1991 per tener conto dei prezzi delle misure connesse per la campagna di commercializzazione 1991/1992 e delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 118 del 13. 5. 1991, pag. 53.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 62.

<sup>(8)</sup> GU n. L 119 del 14. 5. 1991, pag. 31.

<sup>(9)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7 (¹)	3° term. 8 (¹)	4° term. 9 (¹)	5° term. 10 (¹)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	0,000	0,000	9,506	9,750	9,750	9,750
— Portogallo	26,408	26,676	16,476	16,720	16,720	16,720
— altri Stati membri	19,438	19,706	9,506	9,750	9,750	9,750
<b>2. Aiuti finali</b>						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	45,76	46,39	22,38	22,95	22,95	22,95
— Paesi Bassi (Fl)	51,56	52,27	25,22	25,86	25,86	25,86
— UEBL (FB/Flux)	943,84	956,85	461,58	473,42	473,42	473,42
— Francia (FF)	153,48	155,59	75,06	76,98	76,98	76,98
— Danimarca (Dkr)	174,55	176,96	85,36	87,55	87,55	87,55
— Irlanda (£ Irl)	17,082	17,317	8,354	8,568	8,568	8,568
— Regno Unito (£)	14,932	15,145	7,124	7,318	7,318	7,311
— Italia (Lit)	34 239	34 711	16 744	17 174	17 174	17 111
— Grecia (Dra)	3 797,87	3 856,53	1 368,61	1 396,17	1 396,17	1 285,41
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	1 594,52	1 623,07	1 623,07	1 606,89
— Portogallo (Esc)	5 560,85	5 615,85	3 504,20	3 554,26	3 554,26	3 510,69

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7 (¹)	3° term. 8 (¹)	4° term. 9 (¹)	5° term. 10 (¹)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	0,000	0,016	12,006	12,250	12,250	12,250
— Portogallo	28,908	29,176	18,976	19,220	19,220	19,220
— altri Stati membri	21,938	22,206	12,006	12,250	12,250	12,250
<b>2. Aiuti finali :</b>						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	51,65	52,28	28,26	28,84	28,84	28,84
— Paesi Bassi (Fl)	58,19	58,90	31,85	32,49	32,49	32,49
— UEBL (FB/Flux)	1 065,23	1 078,24	582,97	594,81	594,81	594,81
— Francia (FF)	173,21	175,33	94,79	96,72	96,72	96,72
— Danimarca (Dkr)	197,00	199,41	107,81	110,00	110,00	110,00
— Irlanda (£ Irl)	19,279	19,514	10,551	10,765	10,765	10,765
— Regno Unito (£)	16,881	17,094	9,073	9,267	9,267	9,260
— Italia (Lit)	38 643	39 115	21 148	21 578	21 578	21 515
— Grecia (Dra)	4 355,13	4 413,79	1 925,87	1 953,43	1 953,43	1 842,67
— Spagna (Pta)	91,23	130,29	1 976,76	2 005,31	2 005,31	1 989,13
— Portogallo (Esc)	6 082,54	6 137,54	4 025,89	4 075,95	4 075,95	4 032,38

(¹) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva della fissazione dei prezzi delle misure connesse, nonché dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente, in particolare :

- alle proposte della Commissione relative alla campagna 1991/1992 in merito ai prezzi indicativi, alle maggiorazioni mensili, alle riduzioni per i semi di colza e di ravizzone di qualità diversa dalla « 00 », e al regime applicabile ai semi di colza e di ravizzone raccolti in Spagna ;
- all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti nonché ai tassi di conversione agricoli applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8 (1)	4° term. 9 (1)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>					
— Spagna	29,423	29,117	28,914	21,907	21,907
— Portogallo	38,376	38,076	37,876	29,038	29,038
— altri Stati membri	26,136	25,836	25,636	16,798	16,798
<b>2. Aiuti finali</b>					
<b>a) Semi raccolti e trasformati in (2):</b>					
— R. f. di Germania (DM)	61,53	60,82	60,35	39,55	39,55
— Paesi Bassi (Fl)	69,33	68,53	68,00	44,56	44,56
— UEBL (FB/Flux)	1 269,07	1 254,50	1 244,79	815,65	815,65
— Francia (FF)	206,36	203,99	202,41	132,63	132,63
— Danimarca (Dkr)	234,70	232,00	230,21	150,84	150,84
— Irlanda (£ Irl)	22,968	22,704	22,528	14,762	14,762
— Regno Unito (£)	20,145	19,907	19,748	12,782	12,782
— Italia (Lit)	46 037	45 509	45 157	29 589	29 589
— Grecia (Dra)	5 269,21	5 180,56	5 094,26	2 884,02	2 884,02
— Portogallo (Esc)	8 058,06	7 996,50	7 955,47	6 129,66	6 129,66
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:</b>					
— in Spagna (Pta)	4 611,75	4 567,21	4 536,97	3 494,48	3 494,48
— in un altro Stato membro (Pta)	4 671,96	4 628,23	4 598,55	3 569,19	3 569,19

(1) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva della fissazione dei prezzi delle misure connesse, nonché dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente, in particolare:

- delle proposte della Commissione relative alla campagna 1991/1992 in merito ai prezzi indicativi, alle maggiorazioni mensili, alle riduzioni per i semi di colza e di ravizzone di qualità diversa dalla «00», e al regime applicabile ai semi di colza e di ravizzone raccolti in Spagna;
- dell'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti nonché dei tassi di conversione agricoli applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.

(2) Per i semi raccolti negli Stati membri esclusa la Spagna e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0186140.

## ALLEGATO IV

## Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10
DM	2,061800	2,060090	2,058680	2,057260	2,057260	2,054170
Fl	2,320300	2,318810	2,317430	2,315920	2,315920	2,312220
FB/Flux	42,374000	42,334700	42,311699	42,281800	42,281800	42,212900
FF	6,974370	6,969750	6,965250	6,962110	6,962110	6,948580
Dkr	7,877510	7,877160	7,876400	7,875540	7,875540	7,871730
£Irl	0,769984	0,770043	0,769797	0,770150	0,770150	0,770487
£	0,693808	0,694960	0,695682	0,696294	0,696294	0,697573
Lit	1 525,87	1 527,35	1 529,01	1 530,63	1 530,63	1 536,27
Dra	225,17900	227,00800	229,13700	230,99400	230,99400	236,70000
Esc	178,84200	178,96800	179,18100	179,65500	179,65500	181,73300
Pta	127,25100	127,60700	127,91500	128,21300	128,21300	128,90000

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1294/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1991

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1101/91 della Commissione<sup>(7)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(8)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(9)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 maggio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(11)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1101/91 sono modificati conformemente all'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(7)</sup> GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 37.<sup>(8)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(9)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(10)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(11)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1991.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 16 maggio 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) <sup>(*)</sup>
1102 90 90	148,21	151,23
1103 19 90	148,21	151,23
1103 29 90	148,21	151,23
1104 19 99	261,54	267,58
1104 29 19	232,48	235,50
1104 29 39	232,48	235,50
1104 29 99	148,21	151,23

(\*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1991

relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

(91/250/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che attualmente i programmi per elaboratore non sono tutelati in modo preciso in tutti gli Stati membri dalle normative esistenti e che detta tutela, ove esiste, assume connotazioni diverse;

considerando che per creare programmi per elaboratore è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarli a un costo minimo rispetto a quello necessario a crearli autonomamente;

considerando che i programmi per elaboratore hanno un ruolo sempre più importante in una vasta gamma di industrie e che, di conseguenza, si può affermare che la tecnologia dei programmi per elaboratore riveste una fondamentale importanza per lo sviluppo industriale della Comunità;

considerando che alcune differenze esistenti nella tutela giuridica dei programmi per elaboratore conferita dalle

leggi degli Stati membri hanno effetti diretti e negativi sul funzionamento del mercato comune dei programmi per elaboratore e che tali differenze potrebbero persino aggravarsi con l'introduzione di nuove normative in materia da parte degli Stati membri;

considerando che è necessario eliminare le differenze esistenti che producono tali effetti e impedire che ne sorgano di nuove, mentre non occorre eliminare, o impedire che sorgano, quelle differenze che non pregiudicano in misura sostanziale il funzionamento del mercato comune;

considerando che la disciplina giuridica comunitaria della tutela dei programmi per elaboratore può quindi limitarsi, in una prima fase, a stabilire che gli Stati membri sono tenuti ad attribuire ai programmi per elaboratore la tutela riconosciuta dalle leggi sul diritto di autore alle opere letterarie, nonché a determinare i soggetti e gli oggetti tutelati, i diritti esclusivi dei quali i soggetti tutelati devono potersi avvalere per autorizzare o vietare determinati atti, e la durata della tutela medesima;

considerando che, ai sensi della presente direttiva, il termine « programma per elaboratore » indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'hardware; che questo termine comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva;

considerando che, per quanto riguarda i criteri da applicare per determinare se un programma per elaboratore costituisca o meno un'opera originale, non dovrebbero essere valutati i meriti qualitativi o estetici del programma;

<sup>(1)</sup> GU n. C 91 del 12. 4. 1989, pag. 4.

GU n. C 320 del 20. 12. 1990, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU n. C 231 del 17. 9. 1990, pag. 78.

Decisione del 14. aprile 1991 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. C 329 del 30. 12. 1989, pag. 4.

considerando che la Comunità è pienamente impegnata nella promozione della normalizzazione internazionale;

considerando che i programmi per elaboratore svolgono la funzione di comunicare e operare con altri componenti di un sistema informatico e con gli utenti; che a tale scopo è necessaria un'interconnessione e un'interazione logica e, ove opportuno, materiale per consentire a tutti i componenti software e hardware di operare con altri software e hardware e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare;

considerando che le parti del programma che assicurano tale interconnessione e interazione fra gli elementi del software e dell'hardware sono generalmente denominate « interfacce »;

considerando che tale interconnessione e interazione funzionale è generalmente denominata « interoperabilità »; che tale interoperabilità può essere definita come la capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate;

considerando che, per dissipare ogni dubbio, occorre precisare che solo l'espressione di un programma per elaboratore è oggetto di tutela e che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva;

considerando che, conformemente a detto principio del diritto d'autore, le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della presente direttiva;

considerando che, conformemente alla legislazione e alla giurisprudenza degli Stati membri, nonché alle convenzioni internazionali sul diritto d'autore, l'espressione di tali idee e principi deve essere tutelata dal diritto d'autore;

considerando che, ai fini della presente direttiva, per « locazione » s'intende il mettere a disposizione per l'utilizzazione, per un periodo limitato e per fini di lucro, un programma per elaboratore o una copia dello stesso; che tale termine non comprende il prestito pubblico, che esula pertanto dagli obiettivi della presente direttiva;

considerando che i diritti esclusivi dell'autore di impedire la riproduzione non autorizzata della sua opera devono essere oggetto di un'eccezione di portata limitata nel caso di un programma per elaboratore, al fine di consentire la riproduzione tecnicamente necessaria all'uso di tale programma da parte del legittimo acquirente; ciò significa che il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l'utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l'atto di correzione dei suoi errori; che in assenza di clausole contrattuali specifiche, in particolare nel caso di vendita di una copia di un programma, il legittimo acquirente di detta copia può eseguire qualsiasi altro atto neces-

sario per l'utilizzazione di detta copia, conformemente allo scopo previsto della stessa;

considerando che a una persona avente il diritto di utilizzare un programma per elaboratore non si deve impedire di eseguire gli atti necessari ad osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, a condizione che tali atti non costituiscano una violazione del diritto d'autore sul programma stesso;

considerando che la riproduzione, la traduzione, l'adattamento o la trasformazione non autorizzati della forma del codice in cui è stata messa a disposizione una copia di un programma per elaboratore costituiscono una violazione dei diritti esclusivi dell'autore;

considerando che possono comunque sussistere circostanze in cui tale riproduzione del codice e la traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 4, lettera a) e b) sono indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma creato autonomamente;

considerando che si deve pertanto ritenere che, solo in tali limitate circostanze l'esecuzione degli atti di riproduzione e traduzione della forma del codice, da parte o per conto di una persona avente il diritto di usare una copia del programma, è legittima e compatibile con una prassi corretta e che pertanto essa non richiede l'autorizzazione del titolare del diritto;

considerando che uno degli obiettivi di tale eccezione è di consentire l'interconnessione di tutti gli elementi di un sistema informatico, compresi quelli di fabbricanti differenti, perché possano funzionare insieme;

considerando che l'applicazione della suddetta eccezione ai diritti esclusivi dell'autore non deve arrecare pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto od entrare in conflitto con il normale impiego del programma;

considerando che, per salvaguardare la conformità con le disposizioni della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, la durata della tutela dovrebbe essere pari alla vita dell'autore più cinquanta anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua morte oppure, nel caso di opera anonima o pseudonima, dovrebbe essere pari a cinquant'anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima pubblicazione dell'opera;

considerando che la tutela dei programmi per elaboratore a norma delle leggi sul diritto d'autore non deve pregiudicare l'applicazione, in casi opportuni, di altre forme di tutela; che tuttavia qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all'articolo 6 o alle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 deve essere considerata nulla;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 85 e 86 del trattato se un fornitore in posizione dominante rifiuta di mettere a disposizione l'informazione necessaria all'interoperatività, quale definita nella presente direttiva;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano a specifiche norme del diritto comunitario già in vigore per quanto riguarda la pubblicazione delle interfacce nel settore delle telecomunicazioni né a decisioni del Consiglio relative alla normalizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

considerando che la presente direttiva non pregiudica le deroghe previste dalle normative nazionali, in virtù della convenzione di Berna, riguardo ai punti non contemplati dalla direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### Oggetto della tutela

1. Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine « programma per elaboratore » comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.

2. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva.

3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri.

#### Articolo 2

##### Titolarità dei programmi

1. L'autore di un programma per elaboratore è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma o, qualora la legislazione degli Stati membri lo permetta, la persona giuridica designata da tale legislazione come titolare del diritto. Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca le opere collettive, la persona considerata creatrice dell'opera dalla legislazione di tale Stato ne è ritenuto l'autore.

2. Allorché un programma per elaboratore è creato congiuntamente da un gruppo di persone fisiche, esse sono congiuntamente titolari dei diritti esclusivi.

3. Qualora i programmi siano creati da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode

dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti economici sul programma creato, salvo disposizioni contrattuali contrarie.

#### Articolo 3

##### Beneficiari della tutela

La tutela è riconosciuta a tutte le persone fisiche o giuridiche aventi i requisiti previsti dalla legislazione nazionale sul diritto di autore applicata alle opere letterarie.

#### Articolo 4

##### Attività riservate

Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell'articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

- a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;
- b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

#### Articolo 5

##### Deroghe relative alle attività riservate

1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell'articolo 4, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori.

2. Il contratto non può impedire che una persona abilitata ad usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda.

3. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare.

#### Articolo 6

##### Decompilazione

1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e b), non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;
- b) le informazioni necessarie per ottenere l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla lettera a) e
- c) gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione:

- a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.

3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma.

#### Articolo 7

##### Misure speciali di tutela

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alle legislazioni nazionali, appropriate misure nei confronti della

persona che compie uno degli atti elencati alle seguenti lettere a), b) e c):

- a) ogni atto di messa in circolazione di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita;
- b) la detenzione a scopo commerciale di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita;
- c) ogni atto di messa in circolazione, o la detenzione a scopo commerciale, di qualsiasi mezzo unicamente inteso a facilitare la rimozione non autorizzata o l'elusione di dispositivi tecnici eventualmente applicati a protezione di un programma.

2. Ogni copia illecita di un programma per elaboratore è passibile di sequestro, conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri possono prevedere il sequestro di qualsiasi mezzo contemplato dal paragrafo 1, lettera c).

#### Articolo 8

##### Durata della tutela

1. La tutela è riconosciuta per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo autore sopravvissuto; qualora il programma per elaboratore sia un'opera anonima o pseudonima, o qualora una persona giuridica sia considerata autrice del programma dalla legislazione nazionale conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, la durata della tutela è di cinquant'anni a decorrere dalla data alla quale il programma per elaboratore è stato per la prima volta messo legittimamente a disposizione del pubblico. La durata della tutela ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo agli eventi sopra citati.

2. Gli Stati membri che prevedono già un periodo di tutela superiore a quello previsto dal paragrafo 1 hanno la facoltà di mantenere il loro termine attuale finché il periodo di tutela per le opere protette da diritto d'autore non sia armonizzato in modo più generale dalla normativa comunitaria.

#### Articolo 9

##### Applicazione continuata di altre disposizioni giuridiche

1. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche come quelle in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti che incorporano semiconduttori, nonché in materia di diritto contrattuale. Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all'articolo 6 o alle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 è nulla.

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche ai programmi creati prima del 1° gennaio 1993, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.

*Articolo 10***Disposizioni finali**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 11*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. F. POOS

**Comunicazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica del Cile, dall'altro <sup>(1)</sup>**

Poiché lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo sopra menzionato, firmato a Roma il 20 dicembre 1990, è stato concluso il 30 aprile 1991, l'accordo in questione è entrato in vigore, conformemente all'articolo 21, il 1° maggio 1991.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 79 del 26. 3. 1991, pag. 1.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1991

che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione

(caso n. IV/M042 — Alcatel/Telettra)

a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(91/251/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la decisione del 21 gennaio 1991 con la quale la Commissione ha avviato la procedura nel presente caso,

dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni sugli obblighi proposti dalla Commissione,

sentito il comitato consultivo in materia di concentrazioni<sup>(2)</sup>,

considerando i seguenti fatti:

### I. FATTI

#### Natura della procedura

- (1) La procedura riguarda una proposta di concentrazione notificata il 10 dicembre 1990 in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e consistente nell'acquisizione da parte di Alcatel NV (Alcatel) da Fiat Spa (Fiat) di una quota di controllo del 69,2 % del capitale di Telettra Spa (Telettra). Telettra, a sua volta, acquisirà il 100 % di Alcatel Face Spa che è una controllata di Alcatel. La quota di Telettra restante a Fiat sarà pari al 25,4 % di Telettra. Il resto del capitale di Telettra è attualmente detenuto da Telefonica de España (Telefonica), la concessionaria spagnola nel campo delle telecomunicazioni.

<sup>(1)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, con rettifica nella GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU n. C 127 del 17. 5. 1991, pag. 2.

#### Le parti

- (2) Alcatel fa capo, per il 70 %, ad Alcatel Alsthom Compagnie Générale d'Électricité (Alcatel Alsthom), l'ex CGE. Alcatel opera principalmente in qualità di fornitore di sistemi e apparecchiature di telecomunicazioni: nel 1989 il suo fatturato mondiale era di 12,8 miliardi di ecu. Alcatel Alsthom ha registrato, nel 1989, un fatturato consolidato mondiale di 20,7 miliardi di ecu: la differenza è dovuta principalmente al settore nucleare, ai settori dell'energia e del trasporto, dell'ingegneria elettrica e delle batterie. Il fatturato comunitario di Alcatel Alsthom, nel 1989, è stato di 16,5 miliardi di ecu. Non più dei due terzi è stato realizzato in uno Stato membro.
- (3) L'attività di Telettra è principalmente imperniata sulla fornitura di sistemi e apparecchiature di telecomunicazioni. Nel 1989 la società ha registrato un fatturato mondiale di 1,1 miliardi di ecu, realizzati per 0,95 miliardi di ecu nella Comunità. Non più di due terzi del suo fatturato comunitario sono stati realizzati in uno Stato membro.

#### Contesto dell'accordo

- (4) L'accordo sull'acquisizione del controllo di Telettra rientra nell'accord cadre stipulato tra Fiat e Alcatel Alsthom. L'accord cadre comporta altresì:

— l'acquisizione da parte di Magneti Marelli, una controllata di Fiat, di una quota di controllo in CEAC, la controllata nel settore delle batterie di Alcatel Alsthom. Tale proposta di concentrazione, subordinata al perfezionamento dell'accordo Alcatel/Telettra, è stata notificata ed è in corso di esame separato (pratica n. IV/M043<sup>(3)</sup>);

<sup>(3)</sup> GU n. C 315 del 14. 12. 1990, pag. 14.

- la prevista acquisizione di una quota di controllo in Fiat ferroviaria, controllata di Fiat operante nel settore dell'attrezzatura ferroviaria, da parte di GEC-Alsthom che è controllata congiuntamente da GEC e Alcatel Alsthom;
- la costituzione di una holding europea, facente capo congiuntamente a Fiat e Alcatel Alsthom e destinata a sviluppare le iniziative di interesse reciproco nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Le varie componenti dell'«accord cadre» sono valutate separatamente in conformità del regolamento (CEE) n. 4064/89 o dell'articolo 85 del trattato CEE.

### I mercati del prodotto interessati

- (5) Quattro mercati del prodotto nel settore dei sistemi e delle apparecchiature di telecomunicazioni sono interessati dalla concentrazione, vale a dire il mercato delle centrali pubbliche di commutazione, dei sistemi di trasmissione su linea, dei sistemi a microonde e dei sistemi d'utente.

I quattro mercati in questione rappresentano il 72 % del mercato complessivo delle apparecchiature di telecomunicazioni il cui valore nel 1989 è stato nella CEE di 16,7 miliardi di ecu calcolando altresì gli altri comparti di apparecchiature di telecomunicazioni quali radiotelegrafia, apparecchi derivati, stazioni terrestri e cavi per telecomunicazioni.

In termini di valore il mercato più importante nel campo delle telecomunicazioni è quello delle telecomunicazioni pubbliche che rappresenta 5,6 miliardi di ecu nel 1989, vale a dire il 34 % del mercato complessivo delle apparecchiature per telecomunicazioni. Nel medesimo anno il mercato dei sistemi di trasmissione su linea rappresentava un valore di 3,9 miliardi di ecu (23 %), i sistemi d'utente un valore di 2 miliardi di ecu (12 %) e i sistemi a microonde un valore di 0,6 miliardi di ecu (3 %).

- (6) Le quote di mercato delle parti e dei loro principali concorrenti sui mercati del prodotto sopra definiti nel 1989 sono presentate nell'allegato<sup>(1)</sup>.

### I mercati delle apparecchiature per telecomunicazioni pubbliche

- (7) Il settore della fornitura di apparecchiature per telecomunicazioni è caratterizzato da un livello costantemente crescente ed estremamente elevato di spese per R&S per effetto del sempre più grande contenuto in software dei prodotti di telecomunicazione

e la sempre più breve vita utile dei prodotti. Tecnicamente Telettra è un valido complemento all'attuale struttura produttiva di Alcatel e la sua acquisizione permette ad Alcatel di accedere alla tecnologia dei ripetitori di Telettra (cross-connect).

- (8) Le centrali pubbliche, le apparecchiature di trasmissione su linea e le apparecchiature a microonde sono prevalentemente mercati delle apparecchiature per telecomunicazioni pubbliche sui quali le concessionarie sono gli unici clienti o di gran lunga i più importanti. La concessionaria spagnola Telefonica è ad esempio l'unico acquirente in Spagna di apparecchiature pubbliche di commutazione; oltre a ciò acquista il 90 % delle apparecchiature di trasmissione su linea e al momento il 60 % delle apparecchiature a microonde.

- (9) Gli operatori pubblici del settore telecomunicazioni praticano in genere politiche diversificate di approvvigionamento al fine di raggiungere un equilibrio tra la realizzazione e il mantenimento di una concorrenza tra fornitori da un lato e la compressione al minimo dei costi dovuti alle differenze tra prodotti dall'altro. Per le centrali pubbliche di commutazione, ad esempio, non pare in linea di massima attuabile ricorrere a più di due o tre fornitori considerato il costo elevato e la complessità tecnica di tale tipo di apparecchiatura. Per le apparecchiature di trasmissione, in termini generali, normalmente si fa ricorso a più fornitori, da tre a cinque, ma anche in tal caso in pratica il numero di fornitori possibili sarebbe contenuto entro certi limiti.

- (10) Le pratiche di appalto delle forniture sono diverse da un gestore pubblico all'altro e da una categoria di apparecchiatura all'altra, ma in genere sono basate su una combinazione di contratti stipulati per trattativa e di gare d'appalto.

- (11) Tali pratiche dei gestori comunitari del settore delle telecomunicazioni stanno evolvendo. In passato, in tutti gli Stati membri, le reti pubbliche erano gestite da organismi statali di telecomunicazioni che assegnavano le loro commesse per le apparecchiature per telecomunicazioni ad un piccolo gruppo di fornitori nazionali, imponendo spesso specifici standard tecnici nazionali che comportavano costi di adattamento per i fornitori esteri.

- (12) Il ritmo effettivo di cambiamento nella politica degli appalti è notevolmente diverso da uno Stato membro all'altro. In tale contesto, nel quadro della realizzazione del mercato unico è stato avviato un processo di liberalizzazione e di deregolamentazione del settore delle telecomunicazioni. Le direttive della Commissione in materia di liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione, ad esempio, cercano di intensificare la concorrenza smantellando i monopoli degli operatori di rete a livello

<sup>(1)</sup> L'allegato, essendo segreto commerciale, è escluso dalla pubblicazione in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

della prestazione dei servizi. Per quanto riguarda le forniture, le direttive in materia di appalti pubblici e di riconoscimento reciproco dell'omologazione dei terminali sono intese ad aprire i mercati ai concorrenti di altri Stati membri. Inoltre non mancano iniziative per realizzare una normalizzazione su scala comunitaria delle apparecchiature per telecomunicazioni nel quadro dell'Ente europeo di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (ETSI).

- (13) È da prevedere che l'applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva 90/531/CEE del Consiglio (1) in materia di appalti pubblici contribuirà all'ulteriore smantellamento delle politiche di acquisizione presso fornitori nazionali praticate in passato dalle concessionarie delle telecomunicazioni. Gli Stati membri debbono porre in applicazione la direttiva entro il 1° gennaio 1993, ad esclusione della Spagna che è tenuta ad applicarla per il 1° gennaio 1996, nonché della Grecia e del Portogallo per il 1° gennaio 1998.
- (14) Per quanto riguarda la normalizzazione dei prodotti sui mercati in questione, l'ETSI, che è stato costituito nel 1987, prevede nel suo programma di lavoro per il periodo 1990-1993 di emanare ventidue norme e undici relazioni tecniche nel campo della trasmissione. L'adozione delle norme ETSI da parte dei gestori delle reti di telecomunicazione in tale settore è facoltativa per il momento e gli impegni assunti a questo proposito sono diversi. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore della direttiva 90/531/CEE, l'applicazione delle norme europee di telecomunicazione (ETS) da parte dei gestori delle telecomunicazioni sarà obbligatoria nelle specifiche delle loro offerte per partecipare alle gare di appalto.
- (15) La portata delle specifiche nazionali esistenti è diversa nei singoli Stati membri e per i singoli prodotti. Le specifiche nazionali per le apparecchiature di trasmissione, ad esempio, sono limitate o inesistenti in Spagna, ma alquanto elevate in Italia.

#### **Mercati delle apparecchiature di trasmissione in Spagna**

- (16) A causa dell'importanza di Alcatel e di Telettra in quanto concorrenti per la fornitura di apparecchiature di trasmissione su linea in Spagna, la Commissione ha proceduto ad un'indagine analitica per quanto riguarda l'impatto strutturale della concentrazione in tale Stato membro.
- (17) Al momento la Spagna è il mercato delle telecomunicazioni che cresce con maggiore rapidità nella

CEE e per il quale è prevista una crescita globale che persisterà ad un ritmo del 5 % in termini reali all'anno nei prossimi cinque anni a causa del programma di ammodernamento in corso. Nel 1989 il valore del mercato delle apparecchiature di trasmissione su linea è stato di 531 milioni di ecu (13 % del mercato complessivo CEE) e quello del mercato delle apparecchiature a microonde di 117 milioni di ecu (20 % del mercato CEE). Contrariamente alla tendenza generale sugli altri mercati delle apparecchiature di telecomunicazioni, il mercato delle apparecchiature a microonde è in fase di declino generale.

#### **Capacità di Telefonica di reagire alla concentrazione**

- (18) La concessionaria maggiormente interessata dalla concentrazione, Telefonica, non ha formulato obiezioni. Al pari di altri gestori pubblici, Telefonica pratica una politica diversificata di approvvigionamento per non dipendere eccessivamente da un unico fornitore. In risposta alle informazioni richieste dalla Commissione, Telefonica ha affermato che a suo parere la concentrazione tra Alcatel e Telettra non avrebbe compromesso tale politica.
- (19) In risposta alle successive domande della Commissione, Telefonica ha specificato che la sua politica di acquisto di apparecchiature di trasmissione presso diversi fornitori è informata tra l'altro ai seguenti criteri:
- Le commesse sono aggiudicate sulla base di programmi annuali o biennali e i fornitori sono tenuti informati degli inviti a partecipare alle gare per i prodotti. I fattori presi in conto per l'aggiudicazione dei contratti sono la qualità, i tempi di consegna, l'affidabilità e il prezzo.
  - Telefonica è disposta a dar corso ai contatti che i fornitori sollecitano e a trasmettere loro le informazioni che ritengono necessarie per poter partecipare alle gare su un piede di parità.
  - I nuovi fornitori o i fornitori potenziali sono liberi di chiedere l'omologazione tecnica dei loro prodotti. I prodotti che hanno superato le prove tecniche sono inclusi nel catalogo di Telefonica dei prodotti idonei per l'acquisto eventuale. La scelta definitiva dei prodotti è effettuata in conformità di una serie combinata di parametri, tra cui le prestazioni tecniche.
  - Una presenza industriale in Spagna non sarà quindi un fattore decisivo; tuttavia sarà necessario mantenere un punto di appoggio nel paese.
  - Il piano contenente la strategia dell'impresa per il 1991-1995 prevede tra l'altro l'apertura del mercato a nuovi fornitori.

(1) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

(20) Telefonica detiene partecipazioni di minoranza in alcuni dei suoi fornitori. In particolare ha una partecipazione del 21 % in Alcatel Standard Electrica SA che è una controllata di Alcatel, una partecipazione del 10 % in Telettra Española SA che è una controllata di Telettra e una partecipazione del 5,4 % in Telettra.

(21) Un accordo subordinato all'acquisizione di Telettra da parte di Alcatel è già stato stipulato e in forza delle sue clausole Alcatel acquisirà la partecipazione del 5,4 % di Telefonica in Telettra. Il medesimo accordo contiene una disposizione in forza della quale Alcatel ha un'opzione di acquisto sulla partecipazione di Telefonica in Telettra Española SA.

Inoltre Telefonica ha affermato di non considerare più strategicamente indispensabile conservare le sue partecipazioni di minoranza nei suoi fornitori e di essere quindi disposta a prendere in considerazione offerte adeguate per la loro cessione.

(22) Il 6 febbraio 1991 Alcatel ha quindi assunto di fronte alla Commissione l'impegno di:

- acquistare la partecipazione del 5,4 % di Telefonica in Telettra al closing dell'operazione di acquisizione del controllo di Telettra;
- esercitare l'opzione di acquisto della partecipazione del 10 % di Telefonica in Telettra Española SA;
- avviare immediatamente trattative in buona fede con Telefonica per acquisire ad un prezzo equo la partecipazione del 21 % di Telefonica in Alcatel Standard Electrica SA.

#### Capacità dei concorrenti di reagire alla concentrazione

(23) American Telephone and Telegraph Company (AT&T) è il principale fornitore mondiale di apparecchiature di trasmissione su linea. La sua attività in Spagna passa attraverso un'impresa comune, AT&T-NS España che è stata costituita nel 1987. La società fa capo per il 51 % a AT&T e per il 49 % ad Amper SA. Le prime vendite dell'impresa comune nel campo della trasmissione hanno avuto luogo nel 1988 ed hanno registrato incrementi rilevanti nel 1989 e nel 1990. Attualmente AT&T-NS España offre la gamma completa di prodotti di trasmissione su linea in Spagna.

AT&T ritiene di avere la possibilità di vendere in Spagna apparecchiature di trasmissione per un volume più elevato del previsto. AT&T-NS España, oltre alla capacità e alla disponibilità di scorte suffi-

cienti a tale scopo, potrebbe anche fornire prodotti di altre controllate al mercato spagnolo.

AT&T attualmente non commercializza prodotti di trasmissione a microonde in Spagna. Sembra tuttavia che AT&T-NS España partecipi regolarmente alle gare pubbliche per le apparecchiature radio a microonde.

(24) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) è una società svedese che a causa del suo mercato relativamente limitato è sempre stata un concorrente attivo a livello internazionale. Quasi il 50 % del suo fatturato complessivo è attualmente realizzato in Europa fuori della Svezia. Ericsson è già insediata in Spagna e benché fornisca principalmente apparecchiature per centrali pubbliche di commutazione a Telefonica, non manca però di fornire anche prodotti per apparecchiature di trasmissione numerica. Ericsson ritiene di poter ampliare l'attuale gamma di prodotti offerti nonché espandere facilmente la capacità locale se necessario o fornire prodotti di altre controllate.

Per il momento Ericsson ha una percentuale limitata di vendite di ponti radio a corto di piccola capacità sul mercato delle apparecchiature a microonde in Spagna. Secondo le sue dichiarazioni intende però allargare la sua posizione in tale Stato membro, tanto più che per un ulteriore sviluppo non v'è sostanzialmente bisogno di adattare il prodotto.

(25) Siemens detiene presentemente soltanto una posizione marginale sui mercati delle apparecchiature di trasmissione in Spagna ove ha venduto circa 10 milioni di ecu di apparecchiature a microonde nel 1989. Siemens occupa a livello mondiale il terzo posto per le apparecchiature di telecomunicazioni, immediatamente dopo Alcatel e AT&T ed è quindi un concorrente potenziale di rilievo per i mercati delle apparecchiature di trasmissione in Spagna.

Rispondendo alle domande della Commissione, Siemens ha indicato che attualmente esistono due importanti ostacoli agli scambi per accedere ai mercati spagnoli. Trattasi dell'integrazione verticale di Telefonica con i fornitori e della non applicabilità in Spagna fino al 1996 della direttiva 90/531/CEE in materia di appalti pubblici.

(26) Alcatel cita nella sua notifica la possibilità dell'ingresso, di notevole importanza, sui mercati della Comunità di altre grandi società, in particolare Northern Telecom of Canada, nonché delle giapponesi Fujitsu e NEC. Per queste società tuttavia i costi connessi con l'adattamento del prodotto sono di grande rilievo poiché per ora esistono differenze sostanziali nelle specifiche tecniche.

## II. VALUTAZIONE GIURIDICA

### Concentrazione

- (27) L'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 poiché, con l'acquisizione del 69,2 % del capitale di Telettra, Alcatel acquisterà il controllo di Telettra.

### Dimensione comunitaria

- (28) Le soglie di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89 sono raggiunte in quanto il fatturato mondiale aggregato combinato di Alcatel Alsthom e Telettra supera i 5 miliardi di ecu e il fatturato aggregato a livello comunitario di ciascuna delle imprese in questione supera i 250 milioni di ecu; nessuna delle due imprese realizza più di due terzi del fatturato in un solo e medesimo Stato membro. La concentrazione è quindi di dimensione comunitaria.

### Compatibilità con il mercato comune

#### i) Mercati del prodotto di cui trattasi

- (29) La concentrazione comporta un aumento delle quote di mercato su quattro mercati: centrali pubbliche di commutazione, apparecchiature di trasmissione su linea, apparecchiature a microonde e sistemi d'utente. Ciascuno di questi mercati è un mercato del prodotto di cui trattasi ai fini della valutazione di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89.

#### ii) Mercati geografici

- (30) Vi è motivo di ritenere che fino ad ora i mercati delle telecomunicazioni nella CE siano stati in gran parte frammentati in mercati nazionali. Tale situazione è dovuta alle seguenti principali ragioni:

- la gestione delle reti pubbliche da parte delle concessionarie nazionali che hanno in passato assegnato le loro commesse per le apparecchiature di telecomunicazioni a un piccolo gruppo di fornitori nazionali, e
- la diversità degli standard nazionali che ha comportato costi elevati per l'adattamento dei prodotti di fornitori esteri.

Tale situazione è in fase di evoluzione come indicato ai precedenti punti da 7 a 15.

- (31) In termini molto ampi per le apparecchiature di trasmissione la normalizzazione sta procedendo più rapidamente che per le centrali pubbliche di commutazione, per fare un esempio. Inoltre, la sostituzione della tecnologia analogica con la tecnologia numerica comporterà la soppressione di alcuni degli ostacoli tecnici esistenti nel medio e lungo termine.

- (32) Benché sia previsto che a medio termine le barriere tecniche scemeranno di importanza, l'effettivo ritmo di mutamento della politica commerciale dei gestori delle reti è sostanzialmente diverso nei singoli Stati membri.

- (33) La combinazione di Alcatel e di Telettra ha un impatto significativo sulla concorrenza unicamente sui mercati delle apparecchiature di trasmissione spagnoli. Di conseguenza basta vedere se i mercati spagnoli debbano essere considerati mercati geografici rilevanti.

- (34) Le caratteristiche strutturali più significative sono state finora le seguenti:

— la concessionaria spagnola Telefonica ha acquistato in passato da fornitori insediati localmente ancorché la situazione stia cominciando a cambiare;

— non esiste un obbligo legale in Spagna per i prossimi cinque anni di applicare le procedure di aggiudicazione di cui alla direttiva 90/531/CEE;

— Telefonica ha collegamenti verticali con i suoi principali fornitori di apparecchiature e in particolare con Alcatel e Telettra nelle quali detiene partecipazioni di minoranza. I collegamenti verticali fra concessionarie e i loro fornitori possono provocare distorsioni delle normali condizioni di concorrenza conferendo a tali fornitori una posizione privilegiata sul mercato. La situazione può presentarsi anche se le concessionarie hanno soltanto una partecipazione di minoranza poiché tali vincoli in linea di principio costituiscono uno svantaggio per gli altri fornitori privi di legami di questo tipo.

- (35) Considerate le attuali caratteristiche strutturali dei mercati delle apparecchiature di trasmissione in questo paese, è lecito ritenere che la Spagna debba essere considerata un mercato geografico rilevante distinto ai fini della valutazione della possibilità che la concentrazione porti ad una posizione dominante che ostacolerebbe in misura sensibile una concorrenza efficace ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

#### iii) Impatto della concentrazione proposta

##### Impatto generale

- (36) Per le centrali pubbliche di commutazione, l'impatto sarebbe limitato all'Italia dove Alcatel e Telettra congiuntamente avrebbero il 21 % del mercato sulla base dei dati 1989. Poiché Italtel è di gran lunga il concorrente principale sul mercato italiano sul quale ha continuato a mantenere una quota del 50 % negli ultimi anni, è esclusa la costituzione di una posizione dominante dell'entità che deriva dall'operazione di concentrazione su tale mercato del prodotto, anche se l'Italia dovesse essere considerata il mercato geografico rilevante.

Per i sistemi d'utente, Telettra non è un concorrente di rilievo in nessuno Stato membro poiché ha una presenza marginale soltanto sul mercato italiano. La concentrazione non ha effetti strutturali significativi né sul mercato italiano né sul più ampio mercato CE.

Di conseguenza va preso in considerazione soltanto l'impatto della concentrazione sui mercati delle apparecchiature di trasmissione su linea e delle apparecchiature a microonde (i mercati delle apparecchiature di trasmissione) in Spagna.

**Mercati delle apparecchiature di trasmissione in Spagna**

- (37) Considerando le quote effettive di mercato di Alcatel e Telettra nel 1989, la concentrazione porta a quote di mercato combinate estremamente elevate sui mercati delle apparecchiature di trasmissione in Spagna a favore della nuova entità in quanto le due imprese sono i due attuali fornitori principali di Telefonica.

A questo proposito i dati sono i seguenti:

- apparecchiature di trasmissione su linea: Alcatel 40 %, Telettra 41 %
- apparecchiature a microonde: Alcatel 18 %, Telettra 65 %.

**Accessibilità dei mercati delle apparecchiature di trasmissione in Spagna**

- (38) Il possesso di un'elevatissima quota su un qualsiasi mercato può costituire un indizio dell'esistenza di una posizione dominante. Peraltro tale indizio può essere invalidato quando il fornitore sia confrontato col potere d'acquisto di un acquirente che opera in regime di monopsonio.

Nel caso presente, le elevate quote di mercato di Alcatel e Telettra sui mercati delle apparecchiature di trasmissione in Spagna sono dovute alla scelta di Telefonica che si approvvigiona principalmente presso queste imprese. Tale scelta è stata peraltro effettuata sulla base dell'attiva concorrenza intercorrente tra Alcatel e Telettra in passato.

- (39) Poiché Telefonica ha mantenuto fino ad ora una politica di approvvigionamento diversificata, non è probabile che la nuova entità risultante dalla concentrazione realizzi le medesime quote di mercato delle parti in concorrenza.
- (40) È possibile che Telefonica aumenti i suoi acquisti presso altri fornitori di apparecchiature di trasmissione per evitare la dipendenza dalla nuova entità.

AT&T è in grado di aumentare immediatamente le sue forniture per l'intera gamma dei prodotti di apparecchiature di trasmissione su linea. AT&T non sta ancora fornendo prodotti a microonde in

Spagna, ma AT&T-NS España partecipa costantemente alle gare di appalto pubblico.

Benché non produca l'intera gamma di apparecchiature di trasmissione su linea, Ericsson è in grado di aumentare le sue forniture di prodotti digitali che rappresentano i segmenti di mercato più importanti per i nuovi impianti. Attualmente le vendite di Ericsson di apparecchiature a microonde in Spagna sono contenute, ma l'impresa ha dichiarato di voler sviluppare la sua posizione in tale Stato membro.

I due principali concorrenti effettivi sono quindi in grado di aumentare l'offerta.

- (41) Inoltre alcuni concorrenti attualmente presenti in misura non significativa in Spagna potrebbero eventualmente affacciarsi sul mercato come fornitori a seguito delle mutate condizioni del mercato. Benché le procedure previste nella direttiva 90/531/CEE non siano state ancora introdotte, Telefonica ha affermato che:

- è disposta a prendere contatto con i fornitori interessati e a fornire loro tutte le informazioni che ritengono necessarie per poter partecipare su un piede di parità alle gare;
- i nuovi o potenziali fornitori possono liberamente richiedere l'omologazione tecnica dei loro prodotti. I prodotti che hanno superato le prove tecniche sono inseriti nel catalogo di Telefonica dei prodotti idonei all'acquisto. La scelta definitiva dei prodotti è effettuata in conformità di una serie di parametri, tra cui le prestazioni tecniche;
- di conseguenza il fatto di avere una presenza industriale in Spagna non sarà un fattore decisivo.

- (42) Su tale base, dal lato della domanda non esisterebbe un ostacolo significativo all'ingresso sul mercato spagnolo per forti concorrenti quali Siemens che d'altronde è già presente in una certa misura sul mercato delle apparecchiature a microonde.

I costi tecnici di adattamento attualmente non costituiscono di per sé un ostacolo apprezzabile all'ingresso di concorrenti insediati in Europa. Al momento non vi sono elementi per affermare che la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale permetterà un loro sfruttamento in modo da fare ostacolo a detti concorrenti. Nel quadro della normalizzazione condotta in sede ETSI, la Commissione è estremamente interessata ad evitare l'insorgere di ostacoli di questo tipo.

- (43) Di conseguenza, per i concorrenti che per il momento non sono insediati in Europa quali Northern Telecom, Fujitsu e NEC, non è necessario stabilire se essi siano concorrenti potenziali reali in Spagna in un futuro prevedibile sul mercato delle

apparecchiature di trasmissione su linea. Non è da escludere che un ostacolo tecnico all'ingresso sul mercato persisterà fino all'entrata in vigore del programma di normalizzazione della Comunità e fino a completa adozione da parte di Telefonica degli standard che saranno definiti in sede ETSI nel settore. Gli standard nordamericani e giapponesi sono attualmente molto diversi da quelli adottati dai vari operatori di rete europei. Una volta definiti e applicati standard comuni europei, il volume minimo necessario a giustificare l'adattamento può divenire una possibilità più realistica.

Legami strutturali tra Telefonica e le imprese che partecipano alla concentrazione

(44) Nel contesto del presente caso, la partecipazione di Telefonica al capitale di Alcatel e di Telettra data la loro importante presenza sui mercati delle apparecchiature di trasmissione in Spagna potrebbe costituire un ostacolo per gli altri concorrenti.

(45) Alcatel ha assunto nei confronti della Commissione un impegno in forza del quale acquisirà da Telefonica le partecipazioni di minoranza detenute in Telettra e in Telettra España SA e aprirà trattative per acquisire da Telefonica la sua partecipazione di minoranza detenuta in Alcatel Standard Electrica SA. I collegamenti verticali fra Telefonica e Telettra sono quindi destinati a scomparire e, vista la disponibilità di Telefonica a prendere in considerazione offerte adeguate, non è da escludere che il legame verticale tra Telefonica e Alcatel sarà anch'esso soppresso in conformità dell'impegno di Alcatel a questo proposito.

(46) Gli impegni di Alcatel riguardano la soppressione di un ostacolo strutturale significativo all'accesso sui mercati delle apparecchiature di trasmissione in Spagna; di qui la necessità che la Commissione garantisca l'adempimento tempestivo di tali impegni al closing della concentrazione subordinando la sua decisione ad oneri appropriati.

#### iv) Conclusioni

(47) Per i motivi sopraesposti risulta che eventuali concorrenti di Alcatel e di Telettra sono in grado nel prossimo futuro di accrescere le loro forniture a Telefonica sui mercati delle apparecchiature di trasmissione. A causa della sua politica di approvvigionamento diversificata e della soppressione dei legami verticali con Alcatel e Telettra, risulta altresì che Telefonica è in grado nel prossimo futuro di accrescere i suoi acquisti presso altri fornitori.

(48) In tali circostanze è lecito ritenere che le quote di mercato di Alcatel e Telettra sui mercati delle apparecchiature di trasmissione in Spagna, benché

attualmente considerevoli, non possano dar modo alla nuova entità di operare in misura apprezzabile senza tener conto dei suoi concorrenti e clienti principali.

(49) La concentrazione di conseguenza non crea né rafforza una posizione dominante atta ad impedire in misura significativa una efficace concorrenza sul mercato comune o su una sua parte sostanziale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Fatti salvi gli oneri di cui all'articolo 2, la concentrazione proposta tra Alcatel e Telettra è dichiarata compatibile con il mercato comune.

#### Articolo 2

La presente decisione comporta i seguenti oneri:

- a) Alcatel è tenuta ad acquistare la partecipazione del 5,4 % di Telefonica in Telettra Spa non appena acquisito il controllo di Telettra Spa ed è tenuta ad informare la Commissione al momento in cui l'operazione è perfezionata;
- b) Alcatel è tenuta ad esercitare la sua opzione di acquisto della percentuale del 10 % di Telefonica in Telettra Española SA non appena possibile e comunque entro dodici mesi dall'acquisizione del controllo di Telettra ed è tenuta ad informare la Commissione del perfezionamento dell'operazione;
- c) Alcatel è tenuta ad avviare immediatamente trattative in buona fede con Telefonica per l'acquisizione ad un prezzo equo della partecipazione del 21,14 % di Telefonica in Alcatel Standard Electrica SA entro una settimana dalla conclusione dell'accordo con Fiat per l'acquisizione di Telettra ed è tenuta ad informare la Commissione del perfezionamento dell'operazione;

— Alcatel è tenuta ad informare tempestivamente la Commissione in caso di successo dell'operazione;

— se l'operazione non è stata positivamente realizzata entro tre mesi, Alcatel è tenuta ad informare la Commissione dello stato di avanzamento delle trattative in corso e in seguito a riferire in materia ogni tre mesi;

— in caso di fallimento delle trattative o di assenza di risultati dopo che sono trascorsi 12 mesi, Alcatel è tenuta ad informare la Commissione di tutti gli elementi dell'offerta proposta (compreso il prezzo e le condizioni) in modo da consentirle di verificare che le trattative di cui sopra siano state condotte in buona fede;

d) per garantire che l'effetto degli impegni non venga neutralizzato, Alcatel è tenuta a non cedere a Telefonica le partecipazioni in società del gruppo Alcatel operanti nella CE senza preventiva approvazione della Commissione fino al momento in cui la Commissione revoca tale onere. Questo cessa comunque di esistere alla data della piena attuazione, in Spagna, della direttiva 90/531/CEE, prevista per il 1° gennaio 1996.

Alcatel NV  
Paris Headquarters SA  
33, rue Emeriau  
F-75015 Parigi  
Telettra Spa  
19, via E. Cornalia  
I-20124 Milano

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1991.

*Articolo 3*

Sono destinatarie della presente decisione :

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*